



ORDINANZA 3/2018

**Il Dirigente dell'Enac
competente per la Direzione Aeroportuale di Milano – Malpensa**

VISTI i Regolamenti europei 300/2008 e 1998/2015;

VISTO il vigente Programma nazionale di sicurezza;

VISTI gli art.687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione

VISTA la Legge n.561 del 28/12/1993 recante “Trasformazione dei reati minori in illeciti amministrativi” e il Decreto n.507 del 30 Dicembre 1999;

VISTA la Legge n.194 del 18/04/1962 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del sistema aeroportuale di Milano e la Convenzione SEA - ENAC del 04/09/2001;

SENTITO il parere del C.S.A. di Malpensa;

RITENUTO necessario regolamentare l'accesso e la sosta di persone, mezzi e merci nelle aree della cargocity dell'aeroporto di Malpensa;

ORDINA

Art.1) Le aree della cargocity dell'aeroporto di Malpensa, così come definite dalle mappe alleghe, sono dichiarate “AREE REGOLAMENTATE”;

Art.2) Nei parcheggi all'esterno della struttura possono accedere e sostare:

- a) gli operatori aeroportuali, per attività di servizio, muniti di tessera aeroportuale che devono tenere esposta sulla persona;
- b) autisti o dipendenti di ditte di autotrasporto, limitatamente al tempo di consegna o ritiro delle merci;
- c) gli utenti, per il tempo limitato al disbrigo di pratiche presso uffici ovvero all'utilizzazione di esercizi aeroportuali.

Tutti i mezzi devono sostare negli spazi riservati e indicati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 3) Nelle aree dei magazzini denominate “ribalte” prospicienti la delimitazione di zona doganale, non è ammesso pubblico.

Gli autisti o gli incaricati delle ditte di autotrasporto sono ammessi, limitatamente al tempo necessario alle operazioni relative al carico e scarico del proprio mezzo.

Gli stessi devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale, così come definiti dai documenti di valutazione dei rischi dei rispettivi operatori.

Gli altri utenti potranno accedere solo se scortati da un incaricato di ALHA o MLE.

Art. 4) Fermi restando i poteri di controllo degli Enti di Stato, il servizio di vigilanza all'interno dei magazzini sarà assicurato dall'agente regolamentato. In base a quanto previsto dal Programma nazionale di sicurezza..

Il gestore assicurerà il controllo dei titoli di accesso, secondo quanto previsto dall'allegata procedura.

Art. 5) L'accesso alle aree doganali dei magazzini potrà avvenire, per ciascun magazzino, solo attraverso punti specifici.

Tali punti saranno configurati in modo da consentire l'accesso, ad una sola persona per volta, dopo aver inserito il proprio badge nell'apposito lettore.

Detto sistema potrà essere sostituito con altri sistemi ritenuti adeguati dall'agente regolamentato.

Tutti gli operatori saranno comunque sottoposti ai previsti controlli di sicurezza.

Art 6) Solo gli addetti al servizio, facilmente riconoscibili dal colore delle casacche indossate, saranno autorizzati all'introduzione e al prelievo delle merci nelle aree import ed export e precisamente dai magazzini alla ribalta e viceversa.

L'elenco degli addetti autorizzati dovrà essere consegnato al personale della Guardia di Finanza addetto ai controlli.

Eccezion fatta per il personale di cui sopra, che potrà entrare ed uscire dalle aree doganali senza passare ogni volta dal punto unico, il rimanente personale potrà avere accesso a dette aree solo dopo essere stato sottoposto a controllo.

Art.7) L'accesso al piazzale aeromobili avverrà attraverso il passaggio da postazioni presidiate da guardie particolari giurate del gestore aeroportuale in possesso della certificazione dell'ENAC per lo svolgimento del servizio.

L'accesso dalle aree regolamentate alle aree sterili è consentito al personale addetto alla movimentazione delle merci da/per gli aeromobili, agli Enti di controllo, al personale dei vettori aerei, nonché al personale degli handlers di rampa addetti al trasporto delle merci da e per l'aeromobile.

Art.8) Ogni oggetto che possa ingenerare sospetto, lasciato incustodito nelle aree regolamentate, verrà preso in carico dagli organi di Polizia, che provvederanno ad ispezionarlo.

Art.9) La Società di gestione S.E.A. S.p.A. dovrà assicurare un'adeguata informativa agli utenti, mediante affissione della presente ordinanza in ambito aeroportuale ed evidenziare che nelle aree qualificate come regolamentate sarà possibile disporre specifici controlli.

Art. 10) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Art. 11) I trasgressori saranno perseguibili ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 12) La presente ordinanza entra in vigore immediatamente , abrogando l'ordinanza n. 8/2006 del 7 aprile 2006.

Art. 13) Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto di Milano -Malpensa, 12 ottobre 2018

IL DIRETTORE

Dr. Massimo BITTO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegati:

- Procedura controllo accessi**
- Mappe area cargocity**